

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 gennaio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2020, n. 5-18/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. (20R00320) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2020, n. 6-19/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19) e del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici). (20R00321) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)". (20R00323) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 agosto 2020, n. 10-23/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)". (20R00324) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2020, n. 11-24/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e abrogazione di disposizioni connesse. (20R00325) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 settembre 2020, n. 14-27/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. (Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia)). (20R00322) Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019. (20R00332) Pag. 13





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2020, n. 5-18/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. Gen. del 15 giugno 2020, Numero Straordinario n. 2)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, così come modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

Visto il parere rilasciato dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 maggio 2020;

Visto il parere rilasciato dalla Prima commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro). — 1. Per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 7-ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti

all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.

2. I costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

20R00320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2020, n. 6-19/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19) e del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 24/Sez. Gen. del 15 giugno 2020, Numero Straordinario n. 2)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

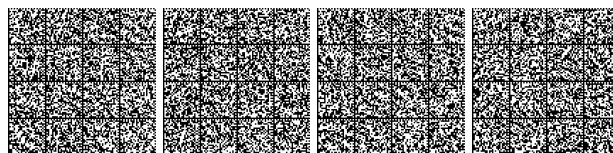
Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, così come modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

Visto il parere rilasciato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 4 giugno 2020;



Visto il parere rilasciato dalla Prima Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in data 28 maggio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 774 di data 5 giugno 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto,

E M A N A
il seguente regolamento:

Capo I

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 4-17/LEG. DEL 2020

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 (di seguito denominata legge provinciale), selezionano da dieci a venti operatori economici, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero o il caso in cui non è possibile applicare la disposizione dell'art. 36, comma 2-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici da elenchi aperti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.»

2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è abrogato.

3. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è sostituito dal seguente:

«7. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'art. 4 della legge provinciale.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 prima delle parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici» è inserita la seguente: «Quando».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è sostituito dal seguente:

«6. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'art. 4 della legge provinciale.»

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica la dichiarazione di subappalto, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione:

1) delle lavorazioni o prestazioni che intende subappaltare;

2) dei relativi importi come risultanti dal computo metrico estimativo posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per le prestazioni di servizi e forniture, distinguendo i subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali e quelli a imprese diverse; in caso di subappalto a raggruppamenti temporanei tra imprese, la predetta distinzione è effettuata in base alla quota di partecipazione al raggruppamento delle microimprese, piccole e medie imprese locali;

3) per ciascuna lavorazione o prestazione oggetto di subappalto, del nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa, il codice fiscale e la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

4) della percentuale di addetti propri e dei subappaltatori dipendenti a tempo indeterminato con un'anzianità rispettivamente, presso l'offerente o il subappaltatore, pari o superiore a cinque anni, residenti nel territorio della Provincia di Trento, che intende impiegare quale manodopera nell'esecuzione del contratto rispetto al numero complessivo di manodopera impiegata da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;

b) al fine del rispetto del divieto di frazionare tra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara le lavorazioni omogenee, con il relativo importo, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, per i lavori e le prestazioni principali e secondarie, con il relativo importo, per i servizi e le forniture. L'amministrazione



aggiudicatrice valuta la possibilità di limitare il subappalto con riferimento alla prestazione principale o alle lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente;

c) l'attribuzione del punteggio avviene secondo la formula stabilita nell'allegato B, con attribuzione di massimo trenta punti, che tiene in considerazione:

1) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto;

2) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali;

3) il valore economico delle lavorazioni che l'operatore economico intende realizzare in proprio;

4) l'incidenza percentuale della manodopera avente le caratteristiche di cui alla lettera a), numero 4), impiegato da tutte le imprese esecutrici rispetto al numero totale di manodopera impiegato nell'esecuzione del contratto;

d) ai fini della stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario la produzione, con riferimento ai subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali indicati in offerta, del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare l'affidamento in subappalto, per tutti i subappaltatori indicati in offerta; la mancata produzione della documentazione richiesta comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura;

e) in sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica la coerenza con le dichiarazioni rese in sede di gara in base alle quali è stato calcolato il punteggio. I subappaltatori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altri subappaltatori aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. L'autorizzazione al subappalto è resa solo se sono rispettate queste condizioni;

f) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica, anche a campione, che l'appaltatore impieghi gli addetti di cui alla lettera a), numero 4), per l'esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni indicate in sede di offerta tecnica sulla base di un registro conservato in cantiere nel quale quotidianamente l'appaltatore annota nominativamente gli operai presenti. La verifica è comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalità dei lavoratori impiegati in cantiere;

g) in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara, con una tolleranza del 5 per cento su ciascuna dichiarazione, l'amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, può disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1 per cento dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito in gara secondo gli affidamenti in subappalto o le prestazioni effettivamente eseguiti. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, è calcolato sulla

differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione verifica la coerenza con le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno determinato l'attribuzione di punteggio mediante acquisizione, anche a campione, dei documenti di trasporto; i fornitori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altre imprese aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. La verifica è comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalità delle forniture. Il mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice può, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1% dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in corso di esecuzione del contratto. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, è calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato».

3. Nel comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 le parole: «ai criteri di cui alle lettere a) (a.1+a.2), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è inserito il seguente:

«6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2020, l'avvenuta approvazione dei progetti di lavori alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2020 nel livello di progettazione da porre a base di gara costituisce di per sé motivazione sufficiente ai fini del possibile ricorso a criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo».

Art. 5.

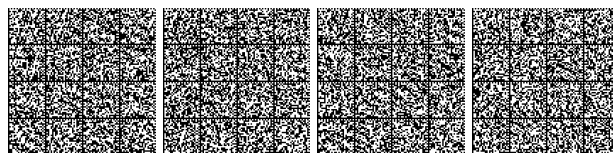
Suppressione dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è soppresso.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 è sostituito dal seguente:



“Allegato B

Metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020

Al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 30, utilizzando la seguente formula:

$$P_i = F_i \times P_{\max}$$

dove,

P_i = punteggio assegnato al singolo Concorrente

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuito al criterio

$$F_i = \frac{\sqrt{f_{i1}^2 + f_{i2}^2 + f_{i3}^2 + f_{i4}^2}}{\sqrt{4}}$$

La componente f_i , il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1).

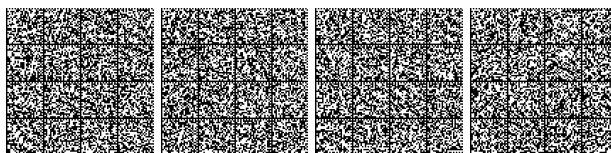
La formula è di tipo quadratico, così espressa:

S_i = valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto dal Concorrente i-esimo

S_m = valore economico medio delle lavorazioni subappaltate indicato dai Concorrenti;

$S_{\max}$ = valore economico massimo delle lavorazioni subappaltate indicato fra tutti i Concorrenti

$$a = \frac{1}{(S_m \cdot (S_m - S_{\max}))} \quad b = \frac{S_{\max}}{(S_m \cdot (S_m - S_{\max}))} \quad f_i = a \cdot S_i^2 - b \cdot S_i$$



La componente f_2 , il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2).

La formula è di tipo lineare, così espressa:

L_i = valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto ad operatori locali da parte del Concorrente i -esimo

$L_{\max}$ = valore economico massimo delle lavorazioni subappaltate ad operatori locali fra tutti i Concorrenti

$$f_2 = \frac{L_i}{L_{\max}} ; \quad \text{se } L_{\max} = 0 \rightarrow f_2 = 0$$

La componente f_3 , il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni che saranno eseguite in proprio dal Concorrente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3).

La formula è di tipo lineare, così espressa:

G_i = valore economico delle lavorazioni eseguite in proprio dal Concorrente

$G_{\max}$ = valore economico massimo delle lavorazioni eseguite in proprio fra tutti i Concorrenti

$$f_3 = \frac{G_i}{G_{\max}}$$

La componente f_4 , il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita all'incidenza percentuale della manodopera impiegata dal Concorrente e dai suoi subappaltatori e caratterizzata da elementi qualificanti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 4).

La formula è di tipo lineare, così espressa:

T_i = percentuale di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa dal Concorrente i -esimo e dai suoi subappaltatori

$T_{\max}$ = percentuale massima di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa fra tutti Concorrenti ed i loro subappaltatori

$T_{\min}$ = percentuale minima di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa fra tutti Concorrenti ed i loro subappaltatori

$$a = T_{\max} - T_{\min} \quad f_4 = \frac{1}{a} \cdot T_i - \frac{T_{\min}}{a} \quad \text{se } T_{\max} = T_{\min} \rightarrow f_4 = 1$$

Al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

$$P = A \cdot \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^a$$



dove,

P = punteggio per il criterio in esame

A = 20

R_i = valore economico delle forniture previste in elenco prezzi che il Concorrente i-esimo intende acquistare da ditte locali

$R_{\max}$ = valore economico massimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i Concorrenti, da acquistare da imprese locali

$R_{\min}$ = valore economico minimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i Concorrenti, da acquistare da imprese locali

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

$$r = \frac{R_{\min}}{R_{\max}}$$

Valore di "r"	Valore di "α"
$r < 10\%$	0,30
$10\% \leq r < 20\%$	0,40
$20\% \leq r < 30\%$	0,60
$30\% \leq r < 40\%$	0,80
$40\% \leq r$	1,00

Al criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

$$P = A \cdot \left(1 - \left(\frac{R_i - R_{\min}}{35 - R_{\min}} \right)^\alpha \right)$$

dove,

P = punteggio per il criterio in esame

A = 20

R_i = percentuale massima di ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che il Concorrente i-esimo intende applicare ai propri subappaltatori;

$R_{\min}$ = minimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i Concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

$R_{\max}$ = massimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i Concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

$$r = \frac{R_{\min}}{R_{\max}}$$

Valore di "r"	Valore di "α"
$r < 10\%$	0,30
$10\% \leq r < 20\%$	0,40
$20\% \leq r < 30\%$	0,60
$30\% \leq r < 40\%$	0,80
$40\% \leq r$	1,00



*Capo II*MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA N. 9-84/LEG DEL 2012

Art. 7.

*Modificazione all'art. 178 del decreto
del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Nel comma 1 dell'art. 178 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'art. 54, con le modalità ivi previste.» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice utilizza l'elenco telematico di imprese di cui all'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)».

2. Fino all'attivazione dell'elenco telematico degli operatori economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), continua a trovare applicazione l'art. 178, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

20R00321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. Gen. del 13 agosto 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regola-

menti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Vista la deliberazione n. 1067 di data 24 luglio 2020, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg*

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg sono inserite le seguenti parole: «La chiamata può in ogni caso avvenire in forma semplificata tramite sms o mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Le modalità operative sono rese note ai soggetti interessati dalla struttura provinciale competente».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per far fronte alle eventuali superiori esigenze di organico dovute alle misure riorganizzative del sistema scolastico necessarie per il contenimento della diffusione del Covid-19, per l'anno scolastico 2020-2021, l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg, non si applica quando la chiamata avviene mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto del Presidente della Provincia, come modificato dall'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

20R00323



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 agosto 2020, n. 10-23/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette», e successive modifiche, e in particolare l’articolo 42, comma 1, a norma del quale «Fermo restando questo capo, l’organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia dall’art. 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg «Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

Vista la deliberazione n. 1186 di data 7 agosto 2020, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg «Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

Visti i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 5 agosto 2020 e dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 6 agosto 2020;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell’art. 3-bis nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Dopo l’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Membri del comitato di gestione di spettanza dell’ambito territoriale geografico di valle

1. Il numero dei membri designati dai comuni, all’interno del comitato di gestione, di cui all’art. 42, comma 2, lettera a), numero 1), della legge provinciale corrisponde:

a) a venti per il parco naturale provinciale «Adamello - Brenta»;

b) a dodici per il parco naturale provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino».

2. Negli allegati A e B sono riportati rispettivamente per il parco naturale provinciale «Adamello - Brenta» e per il parco naturale provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino»:

a) gli ambiti territoriali geografici di valle, le relative superfici territoriali comprese nel parco, espresse anche in termini percentuali rispetto all’intero territorio del parco, nonché il numero di membri del comitato di gestione nominati in rappresentanza di ogni ambito;

b) i comuni rientranti in ciascun ambito territoriale geografico di valle con indicazione del comune con la maggiore superficie territoriale compresa nell’ambito.

3. Il numero dei membri spettanti a ciascun ambito territoriale geografico di valle è determinato secondo criteri di proporzionalità rispetto alla superficie territoriale compresa nel parco, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a), numero 1), della legge provinciale, riservando comunque almeno un membro a ciascun ambito territoriale geografico di valle.».

Art. 2.

Inserimento dell’art. 3-ter nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Dopo l’art. 3-bis del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

Modalità per la designazione dei membri del comitato di gestione di spettanza dell’ambito

1. I comuni ricadenti nell’ambito territoriale geografico di valle designano i membri del comitato di gestione di spettanza dell’ambito con le modalità previste da questo articolo.

2. Entro due mesi dal turno generale delle elezioni comunali, i comuni rientranti nell’ambito territoriale geografico di valle individuano d’intesa i membri del comitato di loro spettanza, garantendo che tra i membri di spettanza dell’ambito la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto, fatta eccezione per gli ambiti a cui è assegnato un solo membro. A tal fine, ciascun comune dell’ambito formula la propria proposta di membri del comitato di gestione garantendo il rispetto della rappresentanza di genere prevista dall’art. 42, comma 2-bis 1, della legge provinciale.

3. Se i comuni non individuano d’intesa i membri del comitato nel termine indicato dal comma 2, per la loro individuazione si applicano le modalità previste da questo comma. Ogni comune indica due candidati, di genere diverso tra loro, e sulla base di queste indicazioni è predisposta una lista di candidati. Ogni comune esprime



tre preferenze, di cui almeno una di genere diverso, per i candidati presenti nella lista. Sulla base dei risultati ottenuti è predisposta una graduatoria e risultano designati i candidati, nel numero corrispondente ai membri di spettanza dell'ambito, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene collocato prima in graduatoria il candidato indicato dal comune con la superficie territoriale più ampia nell'ambito. L'ambito garantisce, scorrendo la graduatoria, che tra i membri di propria spettanza la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto, fatta eccezione per gli ambiti a cui è assegnato un solo membro.

4. Nell'ambito «Primiero Soprapieve» del Parco naturale provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino», se i comuni non individuano d'intesa i membri del comitato nel termine indicato dal comma 2, il comune di Primiero San Martino designa sei membri; il comune di Sagron Mis designa un membro. I comuni garantiscono il rispetto della rappresentanza di genere prevista dall'art. 42, comma 2-bis 1, della legge provinciale. L'ambito garantisce che tra i membri di propria spettanza la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto.

5. Il comune con la maggior superficie territoriale compresa nell'ambito provvede agli adempimenti necessari ai fini della designazione dei rappresentanti dell'ambito e alla comunicazione dei nominati prevista dall'art. 4.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-quater nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Dopo l'art. 3-ter del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg è inserito il seguente:

«Art. 3-quater.

Rappresentanza di genere nel comitato di gestione

1. Se nel comitato di gestione, come risultante dalle designazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), della legge provinciale, la quota del genere meno rappresentato è inferiore a un quarto del numero complessivo dei membri, secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-bis 1, della legge provinciale, la Provincia invita i soggetti che hanno designato i propri rappresentanti nel comitato di gestione a rivalutare le designazioni entro dieci giorni al fine di raggiungere la quota minima di genere richiesta.

2. Il comitato di gestione in scadenza è prorogato fino a quando non è raggiunta la quota di genere prevista dal comma 1, e comunque per un massimo di 120 giorni, e opera in ordinaria amministrazione. Decorso tale termine, il comitato di gestione decade e la Giunta provinciale nomina un commissario per garantire la funzionalità dell'ente e per sollecitare la celere costituzione del comitato.»

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, le parole: «, titolari e supplenti,» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, le parole: «previsti dall'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'art. 42, comma 2, lettera a), della legge provinciale».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, le parole: «titolari e supplenti» sono soppresse.

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg sono inserite le seguenti parole: «, in numero non superiore a sei membri per il parco naturale “Adamello - Brenta” e a quattro membri per il parco naturale “Paneveggio - Pale di San Martino”».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Nel comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, le parole: «titolari e supplenti» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg è abrogato.

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, le parole: «fra i membri indicati all'art. 3, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «fra i membri indicati all'art. 42, comma 2, lettera a), numero 1), della legge provinciale».

Art. 8.

Inserimento degli allegati A e B nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

1. Nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg sono inseriti gli allegati A e B allegati a questo regolamento.

Art. 9.

Abrogazioni

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg è abrogato.

2. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg è abrogato.



Allegato A (art. 3 bis)
Comitato di gestione del Parco naturale provinciale "Adamello – Brenta"

Ambito territoriale geografico di valle con i relativi Comuni di ambito	Superficie dell'ambito territoriale geografico di valle compresa nel parco (sup. in ha) e comune con maggiore superficie territoriale compresa nell'ambito	Percentuale di superficie dell'ambito territoriale geografico di valle compresa nel parco	N. membri spettanti nel comitato di gestione all'ambito territoriale geografico di valle
VAL RENDENA Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena	25.110,33 Spiazzo	40,12	8
GIUDICARIE CENTRALI Tione di Trento, Tre Ville	5.303,38 Tre Ville	8,47	2
VALLI DEL CHIESE E DELL'ARNO' Sella Giudicarie, Valdaone	6.436,55 Valdaone	10,28	2
GIUDICARIE ESTERIORI Comano Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico	9.777,86 San Lorenzo Dorsino	15,62	3
ALTOPIANO DELLA PAGANELLA Molveno, Andalo, Cavedago, Spormaggiore	4.406,11 Molveno	7,04	1
VAL DI NON Ville d'Anaunia, Contà, Denno, Campodenno, Cles, Sporminore	11.013,86 Ville d'Anaunia	17,60	3
VAL DI SOLE Dimaro Folgarida	523,35	0,84	1
	62.583,68	100,00	20



Allegato B (art. 3 bis)
Comitato di gestione del Parco naturale provinciale "Paneveggio - Pale di San Martino"

Ambito territoriale geografico di valle con i relativi Comuni di ambito	Superficie dell'ambito territoriale geografico di valle compresa nel parco (sup. in ha) e comune con maggiore superficie territoriale compresa nell'ambito	Percentuale di superficie dell'ambito territoriale geografico di valle compresa nel parco	N. membri spettanti nel comitato di gestione all'ambito territoriale geografico di valle
PRIMIERO "SOPRAPIEVE" Primiero San Martino, Sagron Mis	12.637,60 Primiero San Martino	64,07	7
PRIMIERO "SOTTOPIEVE" Imer, Mezzano	1.511,80 Mezzano	7,66	1
VANOI Canal San Bovo	2.816,40	14,28	2
VAL DI FIEMME Predazzo	1.618,00	8,20	1
VAL DI FASSA Moena	1.142,20	5,79	1
	19.726,00	100,00	12

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

20R00324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e abrogazione di disposizioni connesse.

*(Pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. Gen.
del 13 agosto 2020, Numero Straordinario n. 2).*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

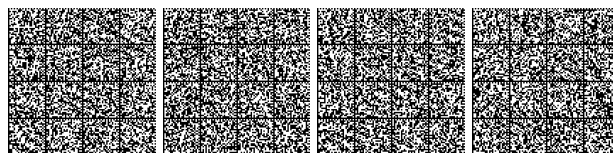
Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1132 di data 7 agosto 2020 di approvazione del regolamento in oggetto;



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e di disposizioni connesse.

1. Nel comma 1 dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalità previste dall'art. 25-bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento individua l'affidatario con le modalità previste dall'art. 25-bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.».

2. Il comma 2 dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento, se lo ritiene necessario, di derogarvi motivatamente, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto, le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di un tipologia di opera:

a) per le opere “edilizia - strutture impianti”: ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;

b) per le opere “geologia”: ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;

c) per le opere “mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica”: ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;

d) per le opere “coordinamento sicurezza”: ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.».

3. Il comma 3 dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 25 del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale con le modalità previste dall'art. 25-bis mediante invito di un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e di quanto previsto dall'art. 19-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile del procedimento individua l'affidatario o seleziona gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale tra gli iscritti nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'art. 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia 21 settembre 2018, n. 13-88 (Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) è abrogato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

20R00325



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 settembre 2020, n. 14-27/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. (Approvazione del “Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7” (legge sul personale della Provincia)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/Sez. Gen. del 1° ottobre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1347 di data 11 settembre 2020, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al decreto del Presidente della Provincia del 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg è sostituita dalla seguente:

«*b*) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai ventotto, elevata a trentasette anni per gli appartenenti da almeno un anno ai corpi volontari previsti dall'art. 1, quarto comma, numero 2), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), o da almeno un anno al personale, anche volontario, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg

1. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg, le parole: «non superiore ai trentasette anni per l'accesso al settore aeronavigante» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ai quarantacinque anni per l'accesso al settore aeronavigante».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

20R00322

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 9 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto l'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016 (Fondo nazionale destinato agli inquinanti morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 «59,73 milioni»);

Visto il decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);



Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali numeri 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della legge regionale n. 51/2014. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009 ed alla legge regionale n. 55/2014);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);



Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica «ERP»);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 (Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. Alla luce di una rinnovata valutazione, si pone l'esigenza di modificare il modello di scheda elettorale per il primo turno di votazione conformandolo, nella sua struttura portante, a quello vigente precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 51/2014. Conseguentemente, per tali limitati aspetti, si rende necessario apportare modifiche manutentive anche alla legislazione regionale sul procedimento elettorale;

2. Alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica causata da COVID-19, è opportuno procedere, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ad una riduzione del numero di firme richieste per la presentazione delle liste circoscrizionali alle elezioni regionali per la XI legislatura;

3. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 5/2008 al fine di eliminare ambiguità e rendere individuabile, con certezza stabile nel tempo, la causa di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, lettera f), considerato l'aggiornamento e conseguente variazione, almeno annuale, degli enti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuato ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 al quale fa riferimento; maitre, con riferimento alle procedure di sostituzione di titolari di nomine e designazioni, è operato un coordinamento terminologico con altre disposizioni del testo volta a chiarire il ricorso alle candidature presentate ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 5/2008, e alle nuove candidature presentate dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 7, comma 5, della medesima legge regionale n. 5/2008;

4. Appare utile chiarire, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative, le disposizioni della legge regionale n. 34/2008 che attengono allo svolgimento

della votazione relativa rinnovo del Collegio di garanzia, alle categorie di professori universitari che possono accedere a tale incarico e al rinvio alla legge regionale che disciplina, in via generale, le nomine e le designazioni di competenza della Regione, compresi gli aspetti inerenti all'acquisizione delle candidature, alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico e alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi;

5. È necessario adeguare le modalità di intervento del difensore civico regionale nei confronti dei concessionari e gestori di servizi pubblici al mutato quadro normativo ed organizzativo;

6. Sono apportate modifiche e abrogazioni alla legge regionale n. 46/2013 al fine di stabilire l'inizio del mandato dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione con l'adozione della deliberazione da parte del Consiglio regionale e, maitre, eliminare dall'articolo la disposizione transitoria in tema di procedura di nomina, valida solo in fase di prima applicazione della legge, la quale è ormai divenuta priva di efficacia essendo giunto a scadenza, in data 20 marzo 2019, il primo mandato dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione;

7. È necessario apportare alcune modifiche alla legge regionale n. 26/2017 al fine di contemplare gli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali per i titolari di cariche istituzionali di garanzia ai soggetti che ricevono un'indennità continuativa di carica o di funzione da parte della Regione Toscana e al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative nel caso degli aggiornamenti annuali e di fine mandato;

8. La legge regionale n. 26/2009 fa riferimento ed attua due leggi statali abrogate, legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e suite procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). È quindi necessario sia adeguare i riferimenti normativi con le nuove leggi in materia, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), modificando anche gli articoli che ne disciplinano l'attuazione regionale;

9. Appare utile chiarire che la norma sui requisiti minimi delle unioni di comuni previsti dall'art. 24 della legge regionale n. 68/2011, attinenti al numero di comuni e alla popolazione complessiva, non può essere intesa in contrasto con il favore della legge medesima verso le fusioni, né comportare penalizzazioni derivanti da azioni non compiute dalle amministrazioni, come il decremento demografico dei comuni facenti parte dell'unione o la sopravvenienza di norme regionali di modifica dei confini comunali e, pertanto, la disposizione va interpretata autenticamente nel senso che, fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del medesimo art. 24, comma 4, per la sussistenza del numero minimo di comuni, in presenza di fusione o incorporazione di comuni partecipanti



all'unione, si considerano i comuni estinti, e che, per la sussistenza del 10.000 abitanti, non si considera il decremento demografico dei comuni partecipanti, né la riduzione derivante da legge regionale di modifica di confini;

10. È necessario procedere alla abrogazione espressa delle lettere *e*) e *p*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, in attuazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni citate da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 129/2019;

11. Anche al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è opportuno introdurre una modifica alla legge regionale n. 69/2011 inerente alle modalità di appartenenza alle conferenze territoriali di cui all'art. 13 della medesima legge;

12. Occorre tener conto delle novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per quanto riguarda il tema della c.d. «*End of Waste*», che ha modificato l'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006;

13. È necessario completare l'adeguamento delle leggi della Regione Toscana di disciplina degli enti dipendenti, allineando quelle relative al Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), all'Azienda per il diritto allo studio e all'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) alle altre leggi che già attribuiscono, al programma o piano di attività, un carattere annuale con proiezione triennale;

14. È necessario apportare alle leggi regionali numeri 22/2016, 86/2016, 62/2018, 79/2019 e 80/2019, correzioni di errori materiali, o terminologiche, o funzionali a una più chiara stesura di alcune disposizioni, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative;

15. È necessario aggiornare, in alcune leggi regionali, riferimenti non più attuali alla legge di programmazione, laddove sia ancora citata la previgente, o a strumenti di programmazione non più operanti, rinviando alle disposizioni corrette;

16. È necessario adempiere all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale a seguito delle osservazioni del Ministero per gli affari europei sull'art. 3 della legge regionale n. 72/2019;

17. In relazione alla composizione della Commissione provinciale espropri è opportuno poter individuare fra i membri della stessa personale avente la necessaria competenza tecnica ed esperienza, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, garantendo altresì uniformità con le altre amministrazioni riguardo figure da individuare;

18. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame di alcune leggi regionali, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;

19. È necessario intervenire sulla vigente disciplina regionale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, al fine dell'adeguamento alla normativa

dell'Unione europea e statale in materia ed in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ed al decreto legislativo n. 196/2003, di recente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «regolamento generale sulla protezione dei dati»), in particolare per quanto riguarda la previsione dei motivi di rilevante interesse pubblico e delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi della persona interessata, come disposto dal decreto legislativo n. 101/2018;

20. A seguito del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, sono venuti meno gli obblighi di contenimento della spesa posti dal legislatore statale sui quali la Regione Toscana ha fondato la propria disciplina della materia, e possono pertanto essere abrogati gli articoli 1 e 12 della legge regionale n. 65/2010 e l'art. 16 della legge regionale n. 86/2014;

21. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, con particolare riferimento alle attività ricettive, è opportuno introdurre una specificazione, nella definizione delle piscine private ad uso collettivo di cui alla legge regionale n. 8/2006, finalizzata a rendere chiara la possibilità d'accesso alle medesime piscine agli utenti delle eventuali attività aperte al pubblico poste in essere dalle strutture ricettive e dalle ulteriori stature di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), della medesima legge regionale n. 8/2006;

22. È necessario apportare alcune limitate modifiche alle disposizioni della legge regionale n. 2/2019, essenzialmente allo scopo di correggere errori materiali commessi in sede di stesura della proposta di legge, nonché rinvii interni inappropriati;

23. Con note del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo, del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale riguardo alcune disposizioni della legge regionale n. 69/2019, che modificavano la legge regionale n. 65/2014. È pertanto necessario procedere alle modifiche concordate da inserire nella legge regionale n. 65/2014, nella legge regionale n. 5/2010 e nella legge regionale n. 35/2015, sulle quali il Presidente della Giunta regionale ha assunto un espresso impegno;

24. È necessario ripristinare il testo storico dell'art. 221 della legge regionale n. 65/2014, recante un comma venuto meno per errore materiale;

25. È necessario apportare alla norma transitoria dell'art. 243 della legge regionale n. 65/2014 un'ulteriore precisazione;

26. È opportuno integrare le misure previste dalla legge regionale n. 31/2020 con l'introduzione di un articolo nella medesima legge finalizzato a disporre in merito ai piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza;



27. È necessario modificare il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2015 per renderlo coerente con la disciplina generale dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014;

28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

AFFARI ISTITUZIONALI

Sezione I

NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 74/2004 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 79/2014

Art. 1.

Schede elettorali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 74/2004

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), è sostituito dal seguente:

«2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B-bis e B-ter della presente legge.»

Art. 2.

Modello di scheda elettorale. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento degli allegati B-bis e B-ter nella legge regionale n. 74/2004

1. L'allegato A della legge regionale n. 74/2004 è sostituito con l'allegato A della presente legge.

2. L'allegato B della legge regionale n. 74/2004 è sostituito con l'allegato B della presente legge.

3. Dopo l'allegato B della legge regionale n. 74/2004 è inserito l'allegato B-bis di cui all'allegato C della presente legge.

4. Dopo l'allegato B-bis della legge regionale n. 74/2004 è inserito l'allegato B-ter di cui all'allegato D della presente legge.

Art. 3.

Abrogazione degli allegati della legge regionale n. 79/2014

1. Gli allegati della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in materia procedimento elettorale in attuazione della legge regionale n. 51/2014. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004), sono abrogati.

Sezione II

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 51/2014

Art. 4.

Scheda elettorale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 51/2014

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura «lista regionale presente». A fianco del simbolo, sono elencati i noini e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.»

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 51/2014 è sostituito dal seguente:

«3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale e posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata.»

3. Il comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n. 51/2014 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale.»

4. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 51/2014 le parole: «di quelli più ampi di cui al comma 3» sono sostituite con le seguenti: «di quelli più ampi di cui al comma 4».



Art. 5.

Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste circoscrizionali

1. Per la presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alle elezioni regionali per la XI legislatura il numero di firme di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è ridotto a un terzo.

Sezione III

DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DELLE NOMINE, E DEL DIFENSORE CIVICO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NN. 22/2002, 5/2008, 34/2008, 19/2009, 46/2013 E 26/2017

Art. 6.

Comunicazione con mezzi pubblicitari. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2002.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 5 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), sono aggiunte le parole: «della legge regionale n. 34/2013».

Art. 7.

Incompatibilità. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 5/2008

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:

«f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all'art. 50, comma 1, dello Statuto, nonché» presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana;».

Art. 8.

Sostituzione. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 5/2008, è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già presentate ai sensi dell'art. 7, comma 3, in occasione dell'avviso pubblico per la nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire, ovvero delle nuove candidature presentate ai sensi dell'art. 7, comma 5, per la sostituzione da effettuare. Le proposte di candidatura presentate, ai sensi dell'art. 7, comma 5, in

occasione del procedimento di nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire sono considerate decadute; i consiglieri regionali, i presidenti dei gruppi consiliari e la Giunta regionale possono presentare nuovamente la proposta di candidatura.».

Art. 9.

Composizione e modalità di nomina. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 34/2008

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:

«2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto.».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 dopo le parole: «professori universitari» sono eliminate le seguenti: «ordinari e associati».

3. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.».

4. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all'obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.».

Art. 10.

Durata in carica. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 34/2008

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.».

Art. 11.

Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2008

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.».



Art. 12.

Difensore civico regionale. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale), sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici*). – 1. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

2. Il difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all'attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.

3. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.».

Art. 13.

Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46/2013

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la parola: «designati» è sostituita dalla seguente: «nominati».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 è abrogato.

3. Il comma 5-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 46/2013 è abrogato.

Art. 14.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 26/2017.

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009 ed alla legge regionale n. 55/2014), dopo le parole: «cariche istituzionali di garanzia» sono aggiunte le seguenti: «, che ricevono un'indennità continuativa di carica o di funzione.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: «L'adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno solare immediatamente precedente a quello corrente.».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la scadenza naturale dell'incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l'adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso.».

Sezione IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2009

Art. 15.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 26/2009

1. Al preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) sono sostituite dalle seguenti: «Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);»

b) le parole «Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)» sono sostituite dalle seguenti: «Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);»

c) ai punti 1 e 2, le parole: «legge n. 11/2005» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 234/2012».

Art. 16.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).».

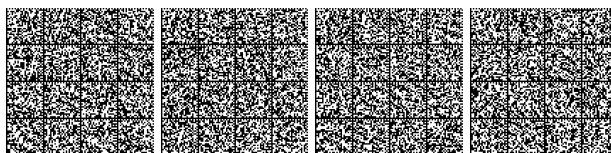
Sezione V

NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 68/2011.

Art. 17.

Unione di comuni. Interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 68/2011

1. All'art. 24, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie



locali), il primo periodo si interpreta autenticamente nel senso che i requisiti ivi previsti devono sussistere al momento della costituzione dell'unione e non rilevano successive variazioni derivanti da fusioni o incorporazioni, decremento demografico e modifiche dei confini.

Art. 18.

Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 68/2011

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «o dei provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane)» sono aggiunte le seguenti: «o dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)».

Art. 19.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 68/2011

1. Nell'allegato A della legge regionale n. 68/2011, tabella Ambito 2, il numero «6769», riferito agli abitanti del Comune di Laterina Pergine Valdarno, è sostituito dal seguente: «6.759», e il numero totale della popolazione dell'Ambito «98.041» è sostituito dal seguente: «97.041».

2. Nell'allegato A della legge regionale n. 68/2011, tabella Ambito 19, il numero «12566» riferito agli abitanti del Comune di Casciana Terme Lari sostituito dal seguente: «12.366», e il numero totale della popolazione dell'Ambito «138.424» è sostituito dal seguente: «138.224».

3. Nell'allegato A della legge regionale n. 68/2011 la tabella Ambito 21 è soppressa, e le successive tabelle «Ambito» sono rinumerate 22, 23, 24, 25 e 26.

Capo II

AGRICOLTURA

Art. 20.

Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 50/1995.

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: «di variazione» sono sostituite dalle seguenti: «la variazione».

Capo III

AMBIENTE

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NN. 25/1998, 39/2009 E 69/2011

Art. 21.

Attuazione sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 25/1998.

1. Le lettere e) e p) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono abrogate.

Art. 22.

Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Modifiche all'art. 20-quinquies della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 1 dell'art. 20-quinquies della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 20-quinquies della legge regionale n. 25/1998 le parole: «, autorizzate ai sensi del comma 1,» sono soppresse.

Art. 23.

Piano di attività. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2009

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) dopo la parola: «piano annuale» sono aggiunte le seguenti: «con proiezione triennale».

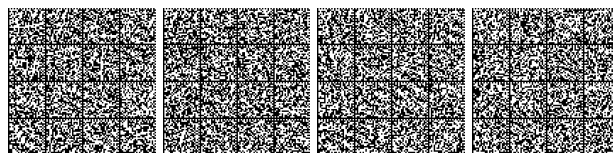
2. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale n. 39/2009 la parola: «annuale» è soppressa:

- a) art. 2, comma 3-bis;
- b) art. 4, comma 3;
- c) art. 5, commi 3, 3-bis, 4 e 5;
- d) art. 8, comma 4, lettera b);
- e) art. 11, commi 9 e 10, lettera b);
- f) art. 14, comma 6;
- g) art. 16-bis, comma 2.

Art. 24.

Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,



alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007), e inserito il seguente:

«2-bis. Su richiesta del comune interessato, l'appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentita l'Autorità idrica Toscana.».

Capo IV

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I

PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2016

Art. 25.

Programma operativo. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 22/2016

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), le parole: «di cui all'art. 3, comma 2, lettera a)», sono soppresse.

Sezione II

SISTEMA TURISTICO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 86/2016

Art. 26.

Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 86/2016.

1. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) le parole: «e alla Città metropolitana di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «o alla Città metropolitana di Firenze».

Art. 27.

Case e appartamenti per vacanze. Modifiche dell'art. 57 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 86/2016 la parola: «abitative» è sostituita dalle seguenti: «immobiliari ad uso residenziale».

Art. 28.

Stabilimenti balneari. Modifiche all'art. 75 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 2 dell'art. 75 della legge regionale n. 86/2016 le parole: «e la ricreazione» sono sostituite dalle seguenti: «, motorie, ludiche e ricreative».

Art. 29.

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 86/2016.

1. Il comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.».

Art. 30.

Durata massima della sospensione dell'attività delle strutture ricettive. Modifiche alla legge regionale n. 86/2016.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 86/2016 aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.».

Sezione III

SOSTEGNO ALLE PMI DEL «SISTEMA NEVE» IN TOSCANA

Art. 31.

Sostegno alle PMI del «sistema neve» in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 73/2018.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».



Capo V

CULTURA E ISTRUZIONE

Sezione I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NN. 32/2002, 16/2009 E 19/2019

Art. 32.

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla lettera *b*) del comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: «piano di attività annuale» sono aggiunte le seguenti: «con proiezione triennale».

Art. 33.

Piano di attività. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002

1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale n. 32/2002 la parola: «annuale» è soppressa:

- a*) art. 10-bis, comma 5;
- b*) art. 10-quinquies, comma 4, lettera *d*);
- c*) art. 10-septies, comma 5, lettera *b*).

Art. 34.

Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro. Modifiche alla legge regionale n. 16/2009

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'art. 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.».

Art. 35.

Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 19/2019

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) le parole: «, entro il 2019» sono soppresse.».

Capo VI

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 36.

Contributo a favore delle attività economiche e produttive. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 72/2019.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Capo VII

LAVORO

Art. 37.

Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21-decies della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'art. 21-decies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) dopo la parola: «programma annuale» sono aggiunte le seguenti: «con proiezione triennale».

2. Al comma 1 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 le parole: «relativo all'anno successivo» sono soppresse.

3. Nella rubrica e al comma 2 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 la parola: «annuale» è soppressa.

Art. 38.

Programma delle attività. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002

1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale n. 32/2002 la parola: «annuale» è soppressa:

- a*) art. 21-septies, comma 10, lettera *b*);
- b*) art. 21-octies, comma 2, lettera *b*), esclusivamente dopo la parola: «programma»;
- c*) art. 21-novies-1, comma 2;
- d*) art. 21-terdecies, comma 1, lettera *b*);
- f*) art. 21-terdecies-1, comma 3.



Capo VIII

SICUREZZA STRADALE

Art. 39.

Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19/2011

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana) le parole: «di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

Art. 40.

Politiche regionali per la sicurezza stradale. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2011.

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2011, le parole: «, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 49/1999,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015».

2. L'alinea della lettera *c*) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2011 è sostituito dal seguente:

«*c*) nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine:».

Capo IX

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 41.

Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 30/2005

1. Alla lettera *d-bis*) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole: «dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «tecnico esperto in materia di espropri».

2. Alla lettera *d-ter*) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2005 la parola: «funzionario» è sostituita dalla seguente: «tecnico».

Art. 42.

Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è inserito il seguente:

«2-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

Capo X

ORGANIZZAZIONE

Sezione I

PATRIMONIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 77/2004

Art. 43.

Immobili confiscati. Modifiche all'art. 12-bis della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») le parole: «finalità di pubblico interesse» sono sostituite dalle seguenti: «finalità istituzionali o sociali».

Sezione II

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2006

Art. 44.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 13/2006

1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) è sostituito dal seguente: «Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo».

Art. 45.

Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 13/2006.

1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2006 è sostituita dalla seguente: «Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della



Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo e disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).».

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2006 è aggiunta la seguente:

«b-bis) il motivo di interesse pubblico rilevante;».

4. Dopo la lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2006 è aggiunta la seguente:

«b-ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.».

Art. 46.

Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2006.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 13/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale). – 1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 6, dello Statuto.».

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI

Art. 47.

Durata incarichi di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 nel rinnovo della legislatura

1. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore attribuiti ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a seguito del rinnovo della legislatura.

Capo XI

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 48.

Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR. Abrogazione degli articoli 1 e 12 della legge regionale n. 65/2010.

1. L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è abrogato.

2. L'art. 12 della legge regionale n. 65/2010 è abrogato.

Art. 49.

Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 86/2014.

1. L'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.».

Art. 50.

Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1/2015

1. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) le parole: «all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alla Sezione III».

Capo XII

SANITÀ E COESIONE SOCIALE

Art. 51.

Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Modifiche all'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005

1. Nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: «organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore».



2. Al comma 3 dell'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «alle organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del terzo settore».

3. Nel comma 4 dell'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «ai soggetti» sono sostituite dalle parole: «agli enti».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli enti del terzo settore di cui ai commi 1, 3 e 6 non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale.».

Art. 52.

Classificazione delle piscine. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8/2006

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) dopo le parole: «soci della struttura stessa» sono aggiunte le seguenti: «e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate».

Art. 53.

Soggetti ammessi al servizio civile. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 35/2006

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) è sostituita dalla seguente:

«b) siano residenti o domiciliati in Toscana o ivi regolarmente soggiornanti;».

Art. 54.

Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 79/2019.

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) è sostituita dalla seguente: «Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 79/2019, le parole: «all'Azienda unità sanitaria locale (ASL) Nord Ovest di Lucca» sono sostituite dalle seguenti: «all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest», e le parole «in proprietà all'ASL Nord Ovest di Lucca» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest».

Art. 55.

Copertura finanziaria. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 79/2019

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 79/2019, le parole «nell'allegato D della» sono sostituite dalle seguenti: «nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla».

Art. 56.

Copertura finanziaria. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 80/2019

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: «nell'allegato D della» sono sostituite dalle seguenti: «nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla».

Art. 57.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 14/2020

1. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 (Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005) è inserito il seguente:

«3-bis. Il riferimento alle organizzazioni di volontariato dell'art. 12 è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e che non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale;».

Art. 58.

Modifiche al preambolo della l.r. 18/2020

1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6), le parole: «dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore».

Art. 59.

Sportelli informativi. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 18/2020

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2020 le parole: «dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)», sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore».



Capo XIII

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 60.

*Requisiti per l'accesso agli alloggi.
Modifiche all'art. 8 della l.r. 2/2019*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica «ERP») è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b-bis), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.».

Art. 61.

*Assegnazione ordinaria degli alloggi. Modifiche
all'art. 12 della legge regionale n. 2/2019*

1. Al comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2019, dopo le parole: «utile» sono aggiunte le seguenti: «, salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente.».

Art. 62.

*Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 2/2019*

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.».

Art. 63.

*Elementi per la determinazione del canone di locazione.
Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 2/2019*

1. Il comma 5, dell'art. 22 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Fanno altresì parte del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva. Il reddito stesso e da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro. La detrazione è elevata a 3.000 euro per ogni figlio disabile a carico e per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo e inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico.».

2. Al comma 9 dell'art. 22 della legge regionale n. 2/2019 la parola: «edifici» è sostituita dalla seguente: «alloggi».

Art. 64.

*Morosità di pagamento del canone di locazione.
Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 2/2019.*

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l'applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l'interesse annuo nella misura legale.».



Art. 65.

Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 2/2019

1. La lettera *l)* del comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«*l)* abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere *b-bis*, *c)*, *e1)*, *e2)* ed *e3)* relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed *f)*»;

2. La lettera *b)* del comma 6 dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«*b)* nei casi di cui al comma 3, lettere *c)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza»;

Art. 66.

Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERR. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 2/2019.

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2019 le parole: «nei soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei soggetti facenti parte del nucleo familiare in modo continuativo dal momento dell'assegnazione».

2. Ai commi 5 e 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2019, dopo le parole: «I comuni possono procedere all'assegnazione di cui all'art. 14» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità procedurali di cui all'art. 15, comma 4.».

3. Al comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2019, dopo le parole: «lettere *a)*, *b)*», sono inserite le seguenti: «*b-bis)*».

Art. 67.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 2/2019

1. Alla lettera *d2)* del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019, dopo le parole: «Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del», 6 inserita la seguente: «nucleo».

2. Alla lettera *d2)* del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere *d1)* e *d2)* non si applicano quando il nucleo richiedente proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere *d1)* e *d2)* non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso

abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare».

3. Alla lettera *f)* del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

4. La lettera *h)* del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«*h)* assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 38, comma 3, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda».

5. Il paragrafo 3 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: «I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)*, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente».

6. Nel paragrafo 4 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

Art. 68.

Modifiche all'allegato B della legge regionale n. 2/2019

1. Al punto *a)* dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019, la lettera *a-8* è spostata dopo le parole: «il punteggio di cui al punto *a-7*, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti *a-4* e *a-4-bis*».

Art. 69.

Modifiche all'allegato C della legge regionale n. 2/2019

1. Il titolo del paragrafo 2 dell'allegato C della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: «Elementi per la determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERR».

2. Nel primo periodo del paragrafo 2 dell'allegato C della legge regionale n. 2/2019, le parole: «ai fini della determinazione della situazione di sottoutilizzo degli alloggi di ERP», sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERP».

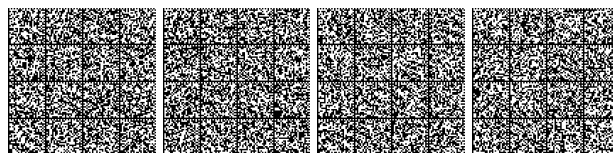
Capo XIV

GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 70.

Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 5/2010.

1. Alla fine del comma 1, dell'art. 3-bis della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), sono aggiunte le seguenti parole: «per i locali sottotetto e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali



20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) per i restanti locali»».

Art. 71.

Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Modifiche all'articolo 44-bis della legge regionale n. 65/2014

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 44-bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inserite le parole: «Ferma restando la verifica di conformità al PIT effettuata assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti».

Art. 72.

Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all'articolo 44-ter della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al piano regolatore portuale (PRP), che costituiscono adeguamento tecnico funzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, entro trenta giorni dalla loro trasmissione da parte del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Contestualmente, la proposta di adeguamento tecnico funzionale è trasmessa al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo per le valutazioni di sua competenza. Unitamente alle modifiche è trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 44-ter della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo».

Art. 73.

Procedimento di approvazione dei progetti di territorio. Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2-bis dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai progetti di paesaggio previsti dal piano di indirizzo territoriale (PIT), assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti.»

Art. 74.

Attività edilizia libera. Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «a-ter)», sono inserite le seguenti: «a-quater)».

2. Al comma 4 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Con riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera a-quater),

l'interessato trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'art. 98» sono soppresse.

Art. 75.

Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera d) del comma 2, dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 76.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'art. 168 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 3 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.»

Art. 77.

Regolamenti. Modifiche all'articolo 181 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 181 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 169;».

2. La lettera f) del comma 2, dell'art. 181 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;».

Art. 78.

Previsione di garanzie fideiussorie in riferimento agli interventi di edilizia sostenibile. Modifiche all'art. 221 della legge regionale n. 65/2014.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 221 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«1-bis. A garanzia dell'ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all'importo degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al trenta per



cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, al fine di verificare l'effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.».

Art. 79.

Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile. Modifiche all'art. 243 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 243 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino alla data di acquisto di efficacia delle linee guida regionali di cui all'art. 219, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all'art. 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all'art. 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori.».

Art. 80.

Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 35/2015

1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 65/2014) è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.».

Art. 81.

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 31/2020.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 31/2020 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza). – 1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani struttu-

rali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 93, comma 3, e dall'art. 94, comma 2-*quater*, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f), ed l), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.

2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 maggio 2021. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'art. 93, comma 3, e all'art. 94, comma 2-*quater*.».

Art. 82.

Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 35/2015 dopo le parole: «pianificazione territoriale» è inserita la seguente: «comunale».

Capo XV

NORMA FINALE

Art. 83.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 luglio 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00332

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-004) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 2,00

